



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n.

3

Del

24/01/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

<< Approvazione nuovo regolamento comunale delle entrate tributarie >>

L'anno Duemiladiciotto

addi

Ventiquattro del mese di

Gennaio

alle ore 20:00

e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il

Consiglio con avvisi, prot. n.

2105

del 18/01/2018

, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55,

n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) TROVATO SANTO	X	
2) FIORENZA SANDRA	X	
3) LEONARDI SALVATORE	X	
4) BONO ADA MARIA GRAZIA	X	
5) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO	X	
6) CALANNA GIUSEPPINA	X	
7) IRACI SARERI LAURA	X	
8) CALVAGNO ANTONINO	X	
9) BRUNO GIUSEPPE EMMANUELE	X	
10) FIORE SIMONA AGATA	X	
11) GULLOTTO PIETRO	X	
12) MAIMONE ROSARIA	X	
13) PETRALIA GIOVANNI	X	
14) GUGLIOTTA MICHELE	X	
15) RANNONE GIUSEPPINA	X	
16) BERTOLO NICOLA ALFIO	X	
17) BOTTINO DARAKHSCHAN G. MORTAZA	X	
18) SCUDERI GIANPIERO	X	
19) SAPIENZA CARMELO	X	
20) MIRABELLA COSIMO CLAUDIO	X	
	Presenti	Assenti
	20	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio

Competenze _____ Cod. _____ Cap. _____

_____ Art. _____ Spese per _____

Somma stanziata € _____

Aggiunta per stomi € _____
€ _____

Dedotta per stomi € _____
€ _____

Impegni assunti € _____

Fondo disponibile € _____

Visto ed iscritto al _____ n. _____ del
Cap. _____ Art. _____ nel partitario
uscita di competenza di € _____

Addi _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma
dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di
€ _____

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
il sig. _____ Sapienza Sig. Carmelo

Partecipa il Segretario _____ Torre dott.ssa Natalia

La seduta è pubblica

- Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano dell'emendamento alla proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene respinto dal Consiglio Comunale con n. 14 voti contrari e n. 6 favorevoli (Trovato, Bertolo, Bruno, Rannone, Bono e Fiorenza);
- Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano della proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata dal Consiglio Comunale con n. 14 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Trovato, Bertolo, Bruno, Rannone, Bono e Fiorenza);
- Dato atto che il resoconto stenografico della seduta è depositato presso il Settore Affari Generali ed Istituzionale - Servizio Delibere e sarà pubblicato sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n. 22, modificata dall'art. 6 L.R. 26/06/2015 n. 11;

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: << Approvazione nuovo regolamento comunale delle entrate tributarie >>.

Sentito in merito alla presente proposta il Capo dell'Amministrazione

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

Richiamato l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...";

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.1.2006, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie;

Rilevato che nel periodo temporale intercorso tra l'approvazione del Regolamento attualmente in vigore e la data odierna, il legislatore è intervenuto con l'emanazione di numerose norme che hanno apportato modifiche alla disciplina legislativa riguardante i tributi locali (nello specifico sono state emanate fra le altre, il D.Lgs. N. 156 e 158 del 24.09.2015 e n. 159 del 27.9.2015, la cui entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 133 della L. 208/15 (Legge di stabilità 2016) è stata anticipata all'1.1.2016 riguardanti, l'istituto dell'interpello, il reclamo e la mediazione, le sanzioni tributarie e la riscossione;

Richiamata altresì la recente normativa emanata in materia di tributi, e specificatamente l'art. 1 del D.L. n.193/2016. conv. con modif. in L. 225/2016 il quale ha disposto dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia, e dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300, delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248 e che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, strumentale dell'Agenzia delle Entrate, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rilevato che l'emanazione della recente normativa ha modificato in maniera significativa la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili;

Tenuto conto pertanto che il Regolamento Comunale attualmente in vigore non rispecchia più il dettato normativo. Pur se le norme divenute in contrasto con la disciplina legislativa si intendono automaticamente abrogate o modificate, è indubbio che la stratificazione normativa intervenuta rende poco agevole, per il contribuente, conoscere i propri obblighi e diritti tributari su tale materia rifacendosi alla fonte a lui più vicina e di immediata consultazione quale è il regolamento comunale;

Considerato che è doveroso da parte dell'Amministrazione comunale porre il cittadino nelle condizioni migliori per adempiere ai propri obblighi tributari facilitandone al massimo l'espletamento con strumenti di facile ed immediata consultazione;

Che l'approvazione del nuovo regolamento si rende conveniente anche per proporre dei correttivi in base alle esperienze applicative di questi ultimi anni;

Ritenuto pertanto opportuno adottare il nuovo regolamento generale delle entrate tributarie comunali, al fine di:

- adeguare la disciplina delle entrate tributarie comunale alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

Visto l'allegato schema di regolamento generale delle entrate tributarie comunali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si disciplina:

- l'istituto dell'accertamento con adesione per la definizione, in contraddittorio, della pretesa tributaria;
- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'introduzione dell'istituto della dilazione, accollo e compensazione tra debiti e crediti;

Al Presidente del consiglio Comunale

COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA

**Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione di C.C. con oggetto "APPROVAZIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.**

I Sottoscritti consiglieri comunali, considerate le difficoltà economiche in cui versano le famiglie e le imprese, propongono il sotto elencato Emendamento alla proposta di deliberazione di C.C. con oggetto "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, che entra in vigore il 01.01.2018.

Modificare all'art. 60 del Capo IX – Dilazione dei debiti non assolti, al paragrafo 1. Lettera a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00, modificandolo con importo minimo di € 200, 00 fino a 4 rate mensili;


Modificare alla lettera b) dell'art. di cui sopra, Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di 30 rate, mensili o 15 rate bimestrali:

- da 201,00 a 400,00 euro fino a due rate mensili, modificare la dilazione fino a 6 rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 1.000,00 euro fino a sei rate mensili, modificare la dilazione fino a 8rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 euro fino a otto rate mensili, modificare la dilazione fino a 10 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6000,00 euro fino a dodici rate mensili, modificare la dilazione fino a 14 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 15.000,00 euro fino a diciotto rate mensili, modificare la dilazione fino a 24 rate mensili;
- da euro 15.000,01 a euro 30.000,00 euro fino a ventiquattro rate mensili, modificare la dilazione fino a 30 rate mensili;
- oltre euro 30.000,00 fino a 30 rate mensili, modificare la dilazione fino a 36 rate mensili.

La stessa modifica della dilazione delle rate, andrebbe a mutare anche l'art. 36 – Modalità di versamento- per effetto dell'accertamento con adesione.

Il seguente emendamento non altera l'equilibrio di bilancio.

San Giovanni La Punta li 24 Gennaio 2018



Handwritten signatures of several council members, including names like "C. Balli" and "G. Flue".

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Approvato con Delibera di C.C. N. 03 Del 24/01/2018

CAPO V – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 41 - Oggetto
- Art. 42 - Effetti
- Art. 43 - Competenza
- Art. 44 - Valutazione
- Art. 45- Perfezionamento e sanzioni

CAPO VI – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

- Art. 46 - Oggetto e cause ostative
- Art. 47- Ravvedimento del contribuente
- Art. 48- Regolarizzazione spontanea tardiva
- Art. 49- Esimenti

CAPO VII – AUTOTUTELA

- Art. 50- Esercizio dell'autotutela
- Art. 51 - Effetti

CAPO VIII – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 52- Regole generali per la riscossione
- Art. 53 – Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
- Art. 54 - Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente
- Art. 55 - Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo e accertamenti da parte dell'Ente.
- Art. 56 – Rimborsi
- Art. 57 - Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali
- Art. 58 – Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 59 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione.

CAPO IX – DILAZIONE – ACCOLLO E COMPENSAZIONE

- Art. 60- Dilazione dei debiti non assolti
- Art. 61 - Definizione e versamenti
- Art. 62 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
- Art. 63 - Accollo
- Art. 64 - Compensazione
- Art. 65 - Interessi
- Art. 66 - Sospensione del versamento

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 67- Pubblicità del regolamento
- Art. 68 – Rinvio Abrogazioni
- Art. 69 - Entrata in vigore
- Art. 70 – Clausola di adeguamento.

Art. 5 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 6 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntando i rapporti con i contribuenti ai principi di collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Art. 7 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevole i relativi adempimenti.

Art. 8 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 9 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato. Le informazioni ai cittadini sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali,

2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.

3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

Art. 10 – Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia .

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva l'esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà,

- a) - curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, nonché l'applicazione delle sanzioni;
- b) - sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) - appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) - dispone i rimborsi;
- e) - concede nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) - cura il contenzioso come disposto dall'art. 20
- g) - all'occorrenza esercitare il potere di autotutela, nonché provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione così come disciplinato al Capo IV del regolamento comunale;
- h) - in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'onori;
- i) - compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità del funzionario responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte dal Dirigente del Settore Economico Finanziario o da altro dipendente da questo incaricato.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del Settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Art. 14 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga:
 - tutti i dati necessari e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale...);
 - i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
 - la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato;
 - ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - la firma per sottoscrizione.
3. la dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è incerta una delle indicazioni sopra indicate.
4. In caso di presentazione di dichiarazione priva di sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
5. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 15 – Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il

Art. 18 – Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributaria e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune :

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza, o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione ;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo ;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

3. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo , ai sensi dell'art. 1. comma 87, della L. 28.12.1995 n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 19 – Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità :

- a) a mezzo messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o per atti giudiziari ;
- c) direttamente dall'ufficio comunale mediante invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notifica può essere fatta mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore;
- d) dal 1.7.2017 la notificazione degli avvisi di accertamento alle imprese individuali o costituite in forma societarie e ai professionisti iscritti ad albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di Posta Elettronica Certificata, (PEC) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) , secondo le modalità stabilite dalla legge ;

2. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 del D.M. Economia e Finanze 12.9.2012 .

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 20 – Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il Comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Il Comune, per lo svolgimento dell'attività contenziosa , al fine di sostenere le proprie ragioni, può altresì stipulare convenzioni con professionisti.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. L'istanza di interpello è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 24 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 25 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale, e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta.

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni

2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

3. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

4. l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 29 – Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

1. Competente alla definizione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 30 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:

a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;

b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;

c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 31 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;

b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;

c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 35 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 36 – Modalità di versamento . Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, deve essere eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

2. Su specifica domanda dell'interessato, presentata nella forma della autocertificazione, e qualora la somma dovuta sia superiore ad € 3.000,00 può essere concesso, per ragioni di "temporanea situazione obiettiva difficoltà finanziaria" validamente motivata e documentata, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre euro 30.000,00 fino a 30 rate mensili.

Se le somme dovute superano i 10.000,00 euro il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun bimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena senza riduzione.

Art. 37 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 36, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:

- a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal

direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 546/1992.

CAPO V – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 41 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di San Giovanni La Punta nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi 4 dell'articolo 17-bis del d.lgs. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del d.lgs. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 42 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992.

Art. 43 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

8. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
9. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 46 – Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina l'istituto del ravvedimento che consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta in riferimento alla previsione di cui all'art.13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L.190/2014 e dall'art. 15, lett. o)D.Lgs. 158/2015. e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 47 – Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - 1 – in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine del pagamento;
 - 2) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - 3) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - 4) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - 5) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 48 – Regolarizzazione spontanea tardiva

1. Ai fini di una semplificazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzati i versamenti omessi o parziali, relativi ad annualità pregresse e al di fuori degli anni di imposta sanati con ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. lgs. n. 472 del 18.12.1997, e ss.mm.ii. purchè il contribuente, prima che la violazione sia stata contestata, provveda al pagamento del tributo dovuto unitamente alla sanzione, prevista in caso di omesso o parziale pagamento ridotta ad un quinto, e degli interessi legali calcolati dal giorno del mancato versamento

si intendono applicate le norme di legge.

Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

- a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.
 - c) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973 e succ. modif. se la riscossione coattiva è affidata al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate - Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225 nonché relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli artt. 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074 al soggetto pubblico preposto alla riscossione nel territorio siciliano;
2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910 sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva.
4. Il visto di esecutività sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione coattiva è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria. Se trattasi di entrata tributaria dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
6. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 53 – Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal contribuente od il rimborso del tributo non è disposto dal Comune. Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi del contribuente, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente per la riscossione e dei rimborsi, nonché del vantaggio economico della riscossione.
2. La determinazione di importi diversificati è motivata dalla eventuale necessità di azione istruttoria da parte dell'ente.
3. Nelle ipotesi di cui agli artt. 54, 55 e 56, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 54 – Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente

efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 59 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) il limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

CAPO IX – DILAZIONE - ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 60 – Dilazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, presentata nella forma della autocertificazione e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di "temporanea situazione obiettiva difficoltà finanziaria" validamente motivata e documentata, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00
- b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di 30 rate mensili o 15 rate bimestrali
 - da 201,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;
 - da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre euro 30.000,00 fino a 30 rate mensili.
- c) In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
- d) Per importi rilevanti, almeno pari a 10.000 euro, è richiesta presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
- e) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.
- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma.

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 64 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione è applicabile anche tra credito e debito IMU e/o TASI per la stessa annualità fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
5. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
 - tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
 - intervenuta decadenza del diritto a rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

Art. 65 - Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 66 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Giovanni La Punta, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 08/02/2012 al _____ Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li _____

L'addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE